

# Avvocati stabiliti, l'attività non porta in Cassazione

## Iscrizione all'albo

Esercitare con il titolo preso nel paese di origine non conta ai fini dei 12 anni

### Patrizia Maciocchi

Il periodo in cui il legale ha svolto la sua attività come avvocato "stabilito" non conta ai fini dei 12 anni di anzianità richiesti per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati cassazionisti.

Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 5306) hanno avallato la linea sostenuta dal Consiglio nazionale forense e respinto il ricorso del professionista, secondo il quale, il principio affermato dal Cnf entrerebbe in rotta di collisione con la direttiva 98/5/Ce. Una norma sovranazionale tesa ad eliminare ogni discriminazione tra avvocati di diversi Stati membri. Il ricorrente invocava dunque un rinvio alla Corte Ue per chiedere se sia contraria al diritto comunitario la prassi nazionale che, nel computare i periodi di anzianità necessari per ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori,

escluda i periodi di iscrizione all'albo in qualità di avvocato stabilito, considerando solo quelli maturati con la qualifica italiana, eventualmente ottenuta in un secondo momento.

Le Sezioni unite escludono invece qualunque contrasto con la direttiva 98/5/Ue, che non impone una parità di trattamento, ai fini dell'anzianità tra avvocati stabiliti e non.

L'iscrizione nella sezione speciale dell'avvocato stabilito, produce, infatti, effetti diversi rispetto all'iscrizione nella sezione ordinaria dell'albo, ad iniziare dall'obbligo, per il primo di usare nell'attività, il titolo professionale di origine. Inoltre nella rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, oltre che nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato. Quanto alla direttiva invocata, prevede solo il diritto di stabilirsi in un altro Paese membro per esercitare la professione con il titolo conseguito in quello di origine, ma lascia agli Stati dell'Unione liberi di stabilire le norme per accedere al patrocinio davanti alle Corti superiori.